



COMUNE DI CASTELLANA GROTTES
Provincia di Bari

I SERVIZIO

SEGRETERIA GENERALE - RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE N. 55 dell' 11.5.2011

Raccolta Ufficiale

N. 454

del 06/06/2011

OGGETTO: Impegno e liquidazione imposta di registro ordinanza pronunciata nel giudizio Comune di Castellana Grotte c/ Soc. Coop. Coldiretti, innanzi al Trib. di Bari – Sez. Dist. di Putignano, R.G.: 576/2008.

IL RESPONSABILE

Premesso:

che con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 27.1.2009, esecutiva ai sensi di legge, l'Amministrazione Comunale stabiliva di autorizzare il Sindaco a resistere, in nome e per conto dell'Ente, anche nel giudizio proposto sempre dalla Soc. Coldiretti Castellana Grotte Soc. Coop. Consortile", rappresentata e difesa dall'Avv. Luciana Laera, con atto di citazione notificato il 5.12.2008, acquisito al protocollo generale dell'Ente in pari data al n. 24063, innanzi al Trib. di Bari - Sez. Dist. di Putignano, per ivi sentir accolte tutte le conclusioni ivi riportate;

che con successiva determinazione n. 17 del 9.2.2009 del I Servizio – "Segreteria Generale-Risorse Umane" veniva stabilito di affidare l'incarico del legale patrocinio dell'Ente nel giudizio di cui sopra, all' Avv. Michele Langiulli, eleggendo domicilio presso il suo studio in Noicattaro, alla Via Giacomo Brodolini n. 8;

che con nota datata 20.3.2009, acquisita al protocollo generale dell'Ente in pari data al n. 5237, l'Avv. Langiulli, comunicava all'Ente, il deposito da parte della Società Coldiretti, del ricorso ex art. 700 c.p.c. in corso di causa, per presunte esigenze cautelari;

che, con nota datata 20.1.2011, il difensore dell'Ente comunicava, altresì, quanto segue: *"....con provvedimento depositato in cancelleria il 22.10.2010 e definitivo perché non impugnato nei termini di legge dalla controparte, il Giudice ha sciolto la riserva relativa al procedimento cautelare, disponendo il rigetto del ricorso cautelare proposto dalla Coldiretti soc. coop. Consortile, in corso di causa....."*

che l'Agenzia delle Entrate, con avviso di liquidazione dell'imposta n. 2008/008/OR/00000576/0/002, pervenuto il 15.3.2011, acquisito al protocollo generale dell'Ente il 26.3.2011 al n. 5358 chiedeva al Comune di Castellana Grotte il pagamento, entro e non oltre 60 giorni decorrenti dalla data di notifica dell'avviso, della somma complessiva di € 180,00 a titolo di imposta di registro dell'ordinanza pronunciata nel giudizio di cui sopra;

che il Comune di Castellana Grotte con lettera raccomandata a.r. datata 15.4.2011 prot. n. 6927, chiedeva al difensore dell'Ente di esprimere parere, con urgenza, in merito

all'eventuale pagamento dell'imposta da parte del Comune, stante il contenuto favorevole dell'ordinanza;

vista la nota datata 10.5.2011, acquisita al protocollo generale dell'Ente il 12.5.2011 al n. 8521, con la quale l'Avv. Michele Langiulli, in riscontro alla lettera raccomandata a/r dell'Ente, comunica quanto segue: *"....al sol fine di evitare che la creditrice Agenzia delle Entrate possa richiedere il pagamento coattivo nei confronti dell'Ente con aggravio di oneri è opportuno effettuare quanto prima il pagamento così come richiesto. sarà chiesto il rimborso di tale somma in giudizio in danno della controparte."*;

ritenuto di dover procedere al pagamento della predetta somma di € 180,00 così come suggerito dal difensore;

rilevato che con Decreto del Ministero dell'Interno del 16.3.2011, il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2011 degli Enti Locali è stato prorogato al 30.6.2011 e che, pertanto, risulta autorizzato, sino a tale data, l'esercizio provvisorio, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, applicando, in tal caso, ai fini dell'effettuazione delle spese, le modalità di cui al comma 1 dello stesso citato articolo;

visto il decreto sindacale prot. n. 23492 del 28.11.2008;

visto il decreto sindacale prot. n. 14370 del 7.8.2009;

visto il D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 di approvazione del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

visto il vigente Statuto Comunale;

visto il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

tenendo conto di quanto esposto in narrativa:

1) di prendere atto:

- dell'ordinanza del 22.10.2010 con la quale il Giudice del Tribunale di Bari – Sez. Dist. di Putignano, ha rigettato il ricorso della "Coldiretti Castellana Grotte Soc. Coop. Consortile" con spese all'esito del giudizio;

- dell'avviso di liquidazione dell'imposta n. 2008/008/OR/00000576/0/002, pervenuto il 15.3.2011, acquisito al protocollo generale dell'Ente il 26.3.2011 al n. 5358 con la quale l'Agenzia delle Entrate chiedeva al Comune di Castellana Grotte il pagamento, entro e non oltre 60 giorni decorrenti dalla data di notifica dell'avviso, della somma complessiva di € 180,00 a titolo di imposta di registro dell'ordinanza pronunciata nel giudizio di cui sopra;

2) di prendere, altresì, atto della nota datata 10.5.2011, acquisita al protocollo generale dell'Ente il 12.5.2011 al n. 8521, con la quale l'Avv. Michele Langiulli, in riscontro alla lettera raccomandata a.r. dell'Ente del 15.4.2011 prot. n. 6927, comunica quanto segue: *"....al sol fine di evitare che la creditrice Agenzia delle Entrate possa richiedere il pagamento coattivo nei confronti dell'Ente con aggravio di oneri è opportuno effettuare quanto prima il pagamento così come richiesto. sarà chiesto il rimborso di tale somma in giudizio in danno della controparte."*;

3) di assumere apposito impegno di spesa pari ad **€ 180,00** con imputazione al cap. al cap. 141.01, epigrafato: "Spese per imposta di registrazione sentenza" del redigendo bilancio 2011;

4) di liquidare e, contestualmente **pagare** all'Agenzia delle Entrate la somma di € 180,00 a titolo di imposta di registro dell'ordinanza pronunciata il 22.10.2010 dal Giudice del Tribunale di Bari – Sez. Dist. di Putignano nella controversia tra il Comune di Castellana Grotte e la Soc. Coop. Consortile "Coldiretti Castellana Grotte", entro e non oltre 60 giorni decorrenti dalla data di notifica dell'avviso;

5) di dare atto con Decreto del Ministero dell'Interno del 16.3.2011, il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2011 degli Enti Locali è stato prorogato al 30.6.2011 e che, pertanto, risulta autorizzato sino a tale data l'esercizio provvisorio, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, applicando, in tal caso, ai fini dell'effettuazione delle spese, le modalità di cui al comma 1 dello stesso citato articolo;

6) di stabilire che alla presente determinazione venga dato adempimento così come indicato nell'art. 35 del vigente Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 102 del 13.11.1997, specificando che l'altro ufficio comunale interessato è il IV Servizio-Finanziario.

Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo ip www.comune.castellanagrotte.ba.it/.

Il Redattore
(Uff. Cont./D.F.)

f.to Rag. Renato Contento

Visto ai sensi dell'art. 151 , c.4, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, in data 11/05/2011 si attesta la relativa copertura finanziaria.

Impegno 492/2011

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro albo n:661

Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio on line del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi dal 7 giugno 2011 al 12 giugno 2011.

Il Responsabile della Pubblicazione

f.to sig.ra Natalia Tanzarella

Castellana Grotte, 7 giugno 2011